



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
306	29/08/2024	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 180 del 29/06/2012 per l'impianto IPPc 6.4.b ubicato nel Comune di Poggiomarino (NA) Via Longola, 2. Societa' Felice Conserve s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema con l'Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e il D.D. n. 15 del 18/01/2023, in cui si attesta che incarichi già assegnati all'Università "Parthenope" in virtù della precedente convenzione, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 180 del 29/06/2012.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 180 del 29/06/2012 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Felice Conserve s.r.l. per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Poggiomarino (NA) - Via Longola, n. 2;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- d. che al comma 8 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- e. che al comma 9 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

CONSIDERATO

- a. che la società Felice Conserve s.r.l., con nota PEC del 22/06/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 180/2012 per l'impianto in oggetto;
- b. che all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria;

- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD;

c. che con nota prot. 500097 del 12/10/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame;

d. nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 08/02/2023 e conclusa il 30/01/2024, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 il Comune di Poggiomarino, con nota prot. 3198 del 29/01/2024 ha espresso parere favorevole con le relative prescrizioni di seguito indicate:

- *“L’area collaterale scoperta dovrà essere utilizzata per un periodo massimo di giorni 180 previa presentazione di opportuna comunicazione ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e bis del D.P.R. n. 180/2001 e ss.mm.ii. che cita testualmente “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”;*

a.2 l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla Regione, con nota inviata in data 08/09/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.3 la Conferenza, nella seduta del 30/01/2024 ha ritenuto che la documentazione trasmessa dalla società non fosse sufficiente a valutare la possibilità di autorizzare la modifica non sostanziale per la parte che riguarda l’annessione del piazzale collaterale. Vista la necessità di concludere il procedimento di riesame dell’A.I.A. vigente, ha disposto di stralciare dal procedimento la parte relativa all’annessione del piazzale che dovrà essere oggetto di separata istanza di modifica. All’uopo ai fini della valutazione della suddetta istanza il Comune di Poggiomarino dovrà chiarire quale sia l’utilizzo temporale consentito su base annua e quali siano i manufatti da smontare previa comunicazione, all’amministrazione comunale, atteso che sul piazzale da annettere insiste un deposito in cemento.

La società dovrà chiarire tutto quanto indicato dall’ARPAC U.O. Acque Reflue nel parere allegato al presente verbale, per la parte che si riporta di seguito:

“Per contro, non sono stati forniti sufficienti chiarimenti in merito alle modalità di separazione della prima e della seconda pioggia presso il piazzale collaterale; infatti, la Società dichiara che sia la acque di prima pioggia sia le acque di seconda pioggia convogliano “per pendenza” nelle griglie di raccolta, essendo poi le prime raccolte nelle apposite vasche, le seconde immerse nel canale esterno all’area e collegato al Controfosso destro del fiume Sarno, senza descrivere come tale partizione possa avvenire. Per semplice pendenza, quota parte delle acque di prima pioggia potrebbe confluire nel pozzetto di scarico della seconda pioggia. Non è chiaro, inoltre, se il punto di immissione delle acque di seconda pioggia descritto come “canale posizionato all’esterno dell’area” si riferisce alla caditoia stradale come in precedenza o ad una vera e propria rete fognaria.

Infine, il trattamento previsto per le acque di dilavamento nel periodo di fermo impianto non comprende lo stadio di disoleazione, tipico di tale tipologia di acque”.

a.4 l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, nella seduta del 30/01/2024, alla luce dello stralcio della modifica relativa al piazzale ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.5 l’ASL NA3 SUD, nella seduta del 13/09/2023 ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico/sanitario, ferma restando la necessità di ottemperare a quanto prescritto dall’ARPAC. Nella seduta del 30/01/2024 l’ASL NA3 SUD ha chiesto chiarimenti sull’approvvigionamento idrico per quanto riguarda il ciclo di produzione dei pomodori, in particolare ci si riferisce al paragrafo “Approvvigionamento idrico” del Piano di Indagini preliminari a firma dei Dott. D’Ambrosio Eugenio e lasevoli Felice per quanto riguarda l’acqua emunta dai pozzi. Al riguardo ha precisato che l’unico pozzo ritenuto idoneo al consumo umano è il pozzo n. 5 ai sensi del D.Lgs n. 18/2023, così come da parere prot. 186252 del 02/10/2023 ed integrazione prot. n. 247748 del 08/12/2023 entrambi a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’ASL NA3 SUD dai quali si evince che i pozzi 1,2,3 e 4 sono esclusivamente a servizio di impianti, scarichi servizi igienici e lavaggio pavimentazione;

a.6 la Conferenza ha precisato che la capacità produttiva autorizzata è quella di 1213,92 Mg/die indicata nell' l'A.I.A. vigente;

a.7 rispetto alla richiesta di installare un impianto di disoleazione nel sito principale la società nella seduta del 30/01/2024 ha dichiarato che si è preferito attivare parte dell'impianto esistente, in particolare la fase di grigliatura fine, di sedimentazione e di disinfezione finale;

a.8 la scrivente UOD con nota prot. 261157 del 22/05/2023 e successivo sollecito prot. 333218 del 30/06/2023 ha richiesto, tra l'altro, alla società di trasmettere gli esiti delle indagini preliminari da effettuare secondo le linee guida ARPAC di cui alla DGRC 417/2016 e s.m.i. atteso che il sito su cui si trova l'impianto è incluso nella sub perimetrazione dell'ex SIN "Bacino Idrografico del fiume Sarno", con codice 3055S506.

La società, con nota PEC del 05/07/2023, ha trasmesso relazione tecnica "Piano d'Indagine Preliminare".

Nelle conclusioni della suddetta relazione *"Si precisa che stante il Certificato di destinazione urbanistica, si ritiene, di utilizzare, in via del tutto cautelativa, per le csc di riferimento la colonna A Tabella I dell'allegato V alla parte IV del Dlgs. n°152/06 (uso residenziale, verde pubblico e privato). Pertanto, prelevati due campioni di suolo da ciascun punto di sondaggio, gli esiti analitici hanno evidenziato il rispetto delle CSC per uso residenziale, verde pubblico e privato, quindi il sito in oggetto può ritenersi non contaminato"*.

L'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, ha trasmesso le risultanze del tavolo tecnico del 10/08/2023, in cui esprime parere favorevole in merito alla conformità delle indagini eseguite alle Linee Guida ARPAC approvate con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 417/2016 con la prescrizione di riscontrare quanto indicato nel paragrafo osservazioni. La società ha riscontrato con nota PEC del 05/08/2024 e l'ARPAC, con nota PEC del 22/08/2024, ha trasmesso verbale del tavolo tecnico svolto in pari data nelle cui conclusioni si conferma la conformità alle linee guida approvate con Delibera di Giunta Regionale della Campania n.417/2016.

La Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 13083 del 04-09-2023 ha richiesto chiarimenti e integrazioni ai fini delle valutazioni di competenza. La società ha riscontrato con nota PEC del 20/12/2023;

a.9 la Città Metropolitana di Napoli, l'Ente Idrico Campano, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e l'Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, sebbene regolarmente convocati non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere;

a.10 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;

a.11 nella seduta conclusiva del 30/01/2024, il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito non favorevole, sulla base delle posizioni prevalenti.

CONSIDERATO

a. che la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 30/01/2024, ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per trasmettere la documentazione necessaria per consentire l'emissione del provvedimento finale e segnatamente:

- proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornata in cui siano riportate le precisazioni relative alla matrice rifiuti contenute nelle pagine 6 e seguenti della nota tecnica di riscontro alle richieste della CDS e le prescrizioni dell'ARPAC relative alla matrice aria;
- scheda H aggiornata secondo quanto prescritto dalla U.O. Acque Reflue;
- chiarimenti richiesti dall'ASL NA3 SUD rispetto all'utilizzo delle acque di pozzo nel ciclo produttivo;
- scheda E-bis aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di Servizi e le prescrizioni degli Enti;
- planimetria dell'impianto aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di servizi e le prescrizioni degli Enti;
- riscontro alla prescrizione dell'Università "Parthenope" relativa alla diagnosi energetica con indicazione del termine entro cui la stessa sarà effettuata;

b. che la società, con nota PEC del 25/03/2024, quindi ben oltre il termine assegnato, ha trasmesso il proprio riscontro che non risultava esaustivo, con riferimento alla scheda E-bis, in quanto:

- la stessa deve essere compilata in ogni suo punto;
 - delle eventuali parti non compilabili deve essere data opportuna motivazione;
 - devono essere riportati nell'apposita tabella i rifiuti prodotti con i relativi quantitativi e l'operazione a cui sono destinati (non essendo sufficiente affermare che la società non effettua trattamento di rifiuti ma unicamente il deposito temporaneo);
 - nella sezione B.3.3. devono essere indicate le principali fonti di rumore e i sistemi di contenimento;
 - nella sezione B.4 devono essere riportate le BAT e il loro stato di applicazione, non essendo sufficiente il richiamo alla scheda "D" che non viene allegata al provvedimento finale;
 - nella sezione B.5.5 deve essere indicato che la gestione dei rifiuti in deposito temporaneo avverrà secondo quanto previsto dall'art. 185 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportando le prescrizioni ivi indicate e precisando che le stesse sostituiscono le parti che la società ha barrato in quanto relative allo stoccaggio in D15 e/o in R13 (così come precisato con apposita postilla contrassegnata con asterisco);
- c. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" con nota del 01/07/2024, ha confermato la non sostanzialità modifiche richieste in uno all'istanza di riesame, come già valutato in Conferenza di Servizi e nei pareri ivi espressi, con particolare riferimento alla installazione delle torri di raffreddamento;
- d. che con successiva nota prot. PG/2024/0327044 del 02/07/2024, la scrivente UOD, preso atto delle carenze documentali di cui al punto b., ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art 10 bis L.241/90 e s.m.i., rappresentando che la società, entro 10 giorni dalla notifica, avrebbe potuto presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, integrando e correggendo la documentazione carente;
- e. che la società, con nota PEC del 13/07/2024 ha trasmesso la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e le planimetrie dell'impianto, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni;
- f. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" con nota PEC del 07/08/2024, a firma del Prof. Ing. Nicola Massarotti, ha trasmesso le risultanze della propria verifica sulla documentazione di cui al punto precedente, riportanti esito favorevole;
- g. che le planimetrie, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 40 e di pag. 44, dopo la verifica dell'Università e quella della scrivente UOD vengono allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- h. che la società, con nota PEC del 03/08/2024 ha trasmesso documentazione relativa alla L.R. 59/2018.

DATO ATTO

a. che la società ha trasmesso la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. 95 del 15/04/2019/2019, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

"In conclusione, visto il ciclo produttivo praticato e tenuto conto che l'azienda ha implementato tutte le BAT di settore tese a prevenire e minimizzare il rischio di contaminazione del sottosuolo e della falda acquifera, si può affermare che non sussistono motivi per ritenere che le sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo praticato dalla Felice Conserve s.r.l. nel sito IPPC di Poggiomarino (NA), possano aver contaminato il sottosuolo e la falda acquifera. Pertanto le sostanze pericolose censite e riportate negli allegati alla presente relazione non vanno considerate "pertinenti" ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 95 del 15/04/2019, quindi il gestore dell'impianto non è tenuto ad elaborare, con riferimento ad esse, la Relazione di riferimento".

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

b. che questa UOD provvederà ad acquisire la documentazione antimafia tramite consultazione della BDNA.

RITENUTO

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 180 del 29/06/2012 per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Poggiomarino (NA) - Via Longola, n.2, alla Società Felice Conserve s.r.l. e di approvare le modifiche non sostanziali richieste in uno all'istanza di riesame e approvate dalla Conferenza di Servizi, verificato che non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente e segnatamente:

- installazione di torri di raffreddamento;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Felice Conserve s.r.l. con nota PEC del 22/06/2022 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari al 70% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Poggiomarino (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che, che la capacità produttiva autorizzata è quella di 1213,92 Mg/die di prodotto finito, indicata nell' A.I.A. vigente;

7. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

8. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

9. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

10. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

11. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

12. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies, c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

13. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

15. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Poggiomarino (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. di notificare il presente provvedimento alla Società Felice Conserve s.r.l.;

20. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Poggiomarino (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA/3 Sud, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, all'Ente Idrico Campano, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, all'Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
21. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro";

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 180 del 29/06/2012 per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Poggiomarino (NA) - Via Longola, n.2, alla Società Felice Conserve s.r.l. e di approvare le modifiche non sostanziali richieste in uno all'istanza di riesame e approvate dalla Conferenza di Servizi, verificato che non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente e segnatamente:

- installazione di torri di raffreddamento;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Felice Conserve s.r.l. con nota PEC del 22/06/2022 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

- 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

- 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

- 3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

- 3.2 per l'acustica il gestore in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Poggiomarino (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

- 3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo

allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con scadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che, che la capacità produttiva autorizzata è quella di 1213,92 Mg/die di prodotto finito, indicata nell' A.I.A. vigente;

7. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

8. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

9. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

10. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

11. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

12. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

13. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

15. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Poggiomarino (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione.

Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. di notificare il presente provvedimento alla Società Felice Conserve s.r.l.;

20. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD al Comune di Poggiomarino (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA/3 Sud, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, all'Ente Idrico Campano, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, all'Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

21. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo